

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2013
101/2013/A**

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 3 MAGGIO 2012, 177/2012/A, PER RECEPIRE LE OSSERVAZIONI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 NOVEMBRE 2012 IN TEMA DI CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DOVUTO DAI SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER L'ANNO 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 marzo 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2012;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 177/2012/A, con la quale si è determinata la misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità stessa, per l'anno 2012, dovuta dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico (di seguito: deliberazione 177/2012/A);
- il vigente Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti dell'Autorità, quale risulta a seguito della deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 27/2013/A.

CONSIDERATO CHE:

- con decreto 20 luglio 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 177/2012/A, l’Autorità ha confermato, per l’anno 2012, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2011, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, di cui alla legge 481/95 ed al decreto legge 1/12, dovuta dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico;
- con la stessa deliberazione, l’Autorità ha disposto che, per il solo anno 2012, la base imponibile per il calcolo del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del servizio idrico sia nella misura dei 2/3 (due/terzi) dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2011;
- con il decreto 23 novembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato con osservazioni la deliberazione 177/2012/A, con cui l’Autorità ha determinato la misura del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2012, dovuta dai soggetti operanti nel settore del servizio idrico;
- le osservazioni contenute nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2012 riguardano “la necessità di integrare la deliberazione 177/2012/A nelle premesse in riferimento al dPCM di trasferimento delle funzioni, nonché nei termini di versamento del contributo e di invio dei dati previsti, rispettivamente, entro il 31 luglio 2012 e il 15 settembre 2012, ormai decorsi”, nonché la raccomandazione ad una “oculata gestione nello svolgimento delle nuove funzioni attribuite nell’obiettivo di un maggior contenimento dei costi – che si potrebbero conseguire dall’utilizzo coordinato nelle proprie risorse umane e strumentali – e di una minore conseguente pressione contributiva sui soggetti destinatari”.

RITENUTO NECESSARIO:

- integrare la deliberazione 177/2012/A come indicato nelle osservazioni di cui alle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2012;
- elevare l’importo minimo per il versamento del contributo, attualmente previsto in 12 euro, al valore di 100 euro in modo da semplificare gli adempimenti per un elevato numero di operatori del servizio idrico, senza produrre rilevanti riduzioni di gettito per l’Autorità

DELIBERA

1. di integrare la deliberazione dell’Autorità 177/2012/A come di seguito indicato:
 - a. nei visti, è aggiunto il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
 - b. il termine per il versamento del contributo, di cui al punto 4, della deliberazione 177/2012/A, è aggiornato, per i soggetti gestori di una o più attività del servizio idrico integrato, al 31 maggio 2013;

- c. il termine per l'invio all'Autorità dei dati relativi al versamento del contributo, di cui al punto 5 del dispositivo, è aggiornato, per i soggetti gestori di una o più attività del servizio idrico integrato, al 30 giugno 2013;
 - d. l'importo minimo per il versamento del contributo 2012 è elevato a 100,00 euro (cento/00); pertanto il versamento del contributo 2012 non è dovuto per importi inferiori o uguali a detta soglia;
- 2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05, limitatamente alla lettera d. del precedente punto 1;
 - 3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, in esito al perfezionamento della procedura di cui al punto 2, la presente deliberazione e la deliberazione 177/2012/A, come risultanti dalle modificazioni apportate dal presente provvedimento;
 - 4. di comunicare il presente provvedimento alle associazioni ANCI, AneA, ANFIDA, ANIDA e FederUtility.

15 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni